

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIMITERIALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. __ DEL _____

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- ART. 1 - FINALITA' DELLE NORME pg.6
- ART. 2 - COMPETENZA DEL SERVIZIO pg.6
- ART. 3 - RESPONSABILITA' pg.6
- ART. 4 - SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO pg.7

CAPO II: DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DI DECESSI

- ART. 5 - DENUNCIA DEI DECESSI pg.7
- ART. 6 - DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI pg.7
- ART. 7 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE pg.8
- ART. 8 - COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI pg.8
- ART. 9 - RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI pg.8
- ART. 10 - MEDICO NECROSCOPO

CAPO III: AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

- ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA pg.8
- ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA pg.9
- ART. 13 - DENUNCIA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DECESSI pg.9
- ART. 14 - NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA pg.9
- ART. 15 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI pg.9

CAPO IV: OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- ART. 16 - PERIODO DI OSSERVAZIONE pg.10
- ART.17 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE pg.10
- ART. 18 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE pg.10
- ART. 19 - DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE pg.10
- ART. 20 - PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA' pg.10
- ART. 21 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE pg.10
- ART. 22 - TRASPORTO SALME E CADAVERI AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE pg.11
- ART. 23 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE pg.11
- ART. 24 - RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO PRELIEVO DI PARTI DI CAVADERE PER TRAPIANTO TERAPEUTICO - AUTOPSIE - TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI pg.11

CAPO V: SEPOLTURA DEI CADAVERI

- ART. 25 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO pg.12
- ART. 26 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE pg.12
- ART. 27 - CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE pg.12
- ART. 28 - ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI pg.12

- ART. 29 - FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE	pg.12
- ART. 30 - CHIUSURA DEL FERETRO. VERBALE DI INCASSATURA DI SALMA	pg.13
CAPO VI: TRASPORTO DEI CADAVERI	
- ART.31 - ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI	pg.13
- ART. 32 - CARRI FUNEBRI E RIMESSE	pg.13
- ART. 33 - ONORANZE FUNEBRI E PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'	pg.13
- ART. 34 - TRASPORTO SALME AD ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO	pg.14
- ART. 35 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO	pg.14
- ART. 36 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO	pg.14
- ART. 37 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSIVE	pg.14
- ART. 38 - TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI	pg.14
- ART. 39 - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO	pg.15
- ART. 40 - TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE	pg.15
- ART. 41 - COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO PER LA RESTITUZIONE DEI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE	pg.15
- ART. 42 - TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI	pg.15
- ART. 43 - TRASPORTO CADAVERI DA E PER L'ESTERO	pg.15
CAPO VII: CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO	
- ART. 44 - DOCUMENTI D'ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO	pg.15
- ART. 45 - REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI	pg.16
- ART. 46 - DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO	pg.16
CAPO VIII: PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO	
- ART. 47 - COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI	pg.17
- ART. 48 - CAMERA MORTUARIA	pg.17
- ART. 49 - CARATTERISTICHE CAMERA MORTUARIA	pg.17
- ART. 50 - SALA PER AUTOPSIE	pg.17
- ART. 51 - DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE PRIVATE	pg.18
- ART. 52 - DISPOSIZIONI CAMPI COMUNI	pg.18
- ART. 53 - SEPOLTURE PRIVATE - NATURA E CONCESSIONE	pg.18
- ART. 54 - REPARTI PER PERSONE PROFESSANTI CULTI CATTOLICI E PER COMUNITA' STRANIERE	pg.19
- ART. 55 - REPARTO SPECIALE PER PRODOTTI ABORTIVI	pg.19
- ART. 56 - DISPOSIZIONE GENERALE DEI REPARTI NEL CIMITERO	pg.19
- ART. 57 - PLANIMETRIA DEL CIMITERO - CUSTODIA ED AGGIORNAMENTO	pg.19
CAPO IX: SISTEMI DI SEPOLTURA	
- ART. 58 - INUMAZIONI - COLLOCAZIONE SEGNI FUNERARI	pg.19

- ART. 59 - FOSSE PER INUMAZIONE FANCIULLI MINORI DI 10 ANNI DI ETA' pg.20
- ART. 60 - DIVIETO DI COLLOCAZIONE DI PIU' DI UN FERETRO IN OGNI FOSSA pg.21
- ART. 61 - SISTEMA DI TUMULAZIONE pg.21
- ART. 62 - CASSE PER TUMULAZIONI pg.22
- ART. 63 - TUMULAZIONI PROVVISORIE pg.22
- ART. 64 - DIVIETO DI RIAPERTURA SEPOLTURE pg.23

CAPO X: CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

- ART. 65 - GENERALITA' pg.22
- ART. 66 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE pg.23
- ART. 67 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CITTADINI STRANIERI pg.23
- ART. 68 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI pg.24
- ART.69 - AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI pg.24
- ART.70 - DISPERSIONE DELLE CENERI pg.25
- ART. 71 - CREMAZIONE DI RESTI MORTALI pg.25

CAPO XI: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 72 - ESUMAZIONI – CARATTERE pg.26
- ART. 73 - ESUMAZIONI ORDINARIE pg.26
- ART. 74 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE pg.27
- ART. 75 - PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE pg.27
- ART. 76 - OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI pg.27
- ART. 77 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE pg.27
- ART. 78 - DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE pg.28
- ART. 79 - NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI pg.28
- ART. 80 - TRASLAZIONI pg.29
- ART. 81 – RACCOLTA DEI RESTI MORTALI pg.29
- ART. 82 - OGGETTI DA RECUPERARE pg.29
- ART. 83 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI pg.29

CAPO XI: OSSARIO COMUNE

- ART. 84 - OSSARIO COMUNE pg.29

CAPO XII: CONCESSIONI CIMITERIALI

- ART. 85 - DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI – RINNOVO pg.30
- ART. 86 - MODALITA' DI CONCESSIONE pg.30
- ART. 87 - CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE pg.31
- ART. 88 - SEPOLTURE PRIVATE - LIMITAZIONI DEL DIRITTO D'USO E NATURA DELLA CONCESSIONE pg.31
- ART. 89 - CONCESSIONE DI LOCULI AERATI pg.32
- ART. 90 - SUBENTRO ALL'INTESTATARIO DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE pg.33
- ART. 91 - DIVIETO DI CESSIONE DELLE CONCESSIONI - FACOLTA' DI RINUNCIA E RETROCESSIONE pg.33
- ART. 92 - CONTRATTO DI CONCESSIONE pg.33
- ART. 93 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE pg.34

- ART. 94 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI pg.34
- ART. 95 - MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE - ABBANDONO DELLA TOMBA pg.34
- ART. 96 - REVOCA DELLE CONCESSIONI pg.34
- ART. 97 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE pg.34
- ART. 98 - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI pg.35

CAPO XIV: SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

- ART. 99 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI - NORME APPLICABILI pg.36
- ART. 100 - ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI pg.36

CAPO XV: SERVIZIO DEL CIMITERO - POLIZIA INTERNA

- ART. 101 - CUSTODIA DEI CIMITERI pg.36
- ART. 102 - ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI pg.36
- ART. 103 - DIVIETO DI TRATTAMENTO DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE pg.36
- ART. 104 - TRASPORTO MATERIALE pg.36
- ART. 105 - MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI pg.36
- ART. 106 - ORARIO pg.37
- ART. 107 - INGRESSO AL CIMITERO pg.37
- ART. 108 - CIRCOLAZIONE E SOSTA pg.37
- ART. 109 - ACCESSO AI CIMITERI PER LAVORI pg.37
- ART. 110 - DIVIETO DI INTRODUZIONE OGGETTI PARTICOLARI pg.38
- ART. 111 - DIVIETO DI COLTIVAZIONE pg.38
- ART. 112- PULIZIA INTERNA pg.38
- ART. 113 - DIVIETI SPECIALI pg.38
- ART. 114 - OBBLIGO DI COMPORTAMENTO pg.39

CAPO XVI: PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

- ART. 115 - NUMERO DEI DIPENDENTI ADDETTI AI CIMITERI pg.39
- ART. 116 - PERSONALE INCARICATO DEL SEPPELLIMENTO NEI CIMITERI pg.39
- ART. 117 - RELAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE TECNICO SULLO STATO DEI CIMITERI pg.39
- ART. 118 - SORVEGLIANZA pg.39
- ART. 119 - TRASMISSIONE REGISTRO INUMAZIONI E TUMULAZIONI pg.39
- ART. 120 - COMPITI PARTICOLARI DEL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI pg.40
- ART. 121 - RIFIUTI CIMITERIALI pg.41

CAPO XVII: DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 122 - TRASGRESSIONI - SANZIONI pg.41
- ART. 123 - CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE E A TEMPO DETERMINATO ANTERIORI AL REGOLAMENTO pg.41
- ART. 124 - ORDINANZE DEL SINDACO pg.42
- ART. 125 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI pg.42

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - FINALITA' DELLE NORME

Il servizio cimiteriale è disciplinato dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e successive modificazioni, dalle Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, dalla L. n. 130/2001 ("*Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri*"), dalla L.R.T. n. 29/2004 ("*Affidamento e conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti*"), dalla L. R. T. n. 18 del 04.04.2007 e da ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di comportamento dei cimiteri, nell'ambito del territorio comunale.

ART. 2 - COMPETENZA DEL SERVIZIO

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate:

- dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale che si avvale degli organi preposti dall'ASL per quanto di specifica competenza igienico - sanitaria;
- dal Responsabile del Servizio a cui è demandata la gestione delle attività di Polizia Mortuaria, limitatamente alle proprie competenze come definite dal D.Lgs.n. 267/2000;
- all'Ufficiale di Stato Civile per gli aspetti amministrativi.

I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 112, 113 e 114 del D. Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, dove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto con questo Regolamento, con il Regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Per le altre forme di gestione previste dagli articoli richiamati precedentemente, le funzioni e l'organizzazione sono stabiliti nei relativi Statuti e Regolamenti o da apposito capitolato nel caso di concessione.

I servizi a pagamento e le loro tariffe sono definiti dalla Giunta Comunale sulla base delle norme vigenti.

La gestione del servizio verrà svolta avvalendosi dell'Azienda ASL competente per territorio, dei medici necroscopi e dei funzionari Responsabili del Servizio, i quali disporranno gli interventi ed i provvedimenti che si rendessero necessari per la gestione del servizio cimiteriale. L'ASL di competenza vigila, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 3 - RESPONSABILITA'

Il Comune, mentre ha cura affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc..

I soggetti che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per le attività specifiche ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto di revoca delle autorizzazioni ad operare all'interno dei cimiteri.

Chiunque causi danni a persone, o cose, sia direttamente, che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia di carattere penale.

ART. 4 - SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla vigente normativa e di seguito specificati:

- a) visita necroscopica;
- b) servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento (*art. 19, comma 1 del D.P.R. n. 285/2000*) all'obitorio, o ad altro locale disposto dall'autorità competente;
- d) deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- e) dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale;

Tutti gli altri servizi sono a pagamento, secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. f) del D.Lgs.n. 267/2000, può individuare, in seguito a specifica richiesta da parte dell'utente ed acquisito il parere da parte degli uffici comunali competenti in materia, particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, o in casi estremi anche con esenzione dal pagamento, per soggetti indigenti, o in stato di bisogno o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e loro strumenti attuativi e certificato, così come lo stato di bisogno, o disinteresse dei familiari, dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte e, per quanto riguarda il disinteresse da parte dei familiari, anche dalla dichiarazione di rinuncia all'eredità.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 5 - DENUNCIA DEI DECESSI

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

- da uno dei congiunti, o da persona convivente col defunto, o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
- dal direttore, o da un delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

ART. 6 - DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale, o accidentale, o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'Autorità Municipale o di Pubblica Sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 7 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti artt. 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria, o a scopo di riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. n.185 del 13.02.1964.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche.

A cura del Comune, presso l'Ufficio di Stato Civile, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ART. 8 - COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti, o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 9 - RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 10 - MEDICO NECROSCOPO

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico nominato dal Presidente della ASL.

Negli ospedali, la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL ed a questi riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice Penale.

CAPO III AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione ordinaria, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113bis e 114 del D.Lgs. n. 267/1990 e ss.mm.ii..

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza e/o religione, le salme, i resti ossei e le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune;
- b) ovunque decedute, ma aventi in vita e/o al momento della morte, la residenza nel Comune;
- c) ovunque decedute, che al momento della morte hanno un parente fino al 2° grado, anche in relazione a situazioni di coppia giuridicamente tutelate, già seppellito nei cimiteri comunali;
- d) ovunque decedute, che al momento della morte hanno un parente fino al 2° grado, anche in relazione a situazioni di coppia giuridicamente tutelate, residente nel Comune;
- e) ovunque decedute, ma nate nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- f) ovunque decedute, non residenti in vita nel Comune, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata (cappella privata) esistente nel cimitero comunale;
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R.n. 285/1990 e ss.mm.ii.;
- h) i resti mortali e le ceneri per i quali i familiari, anche relativi a situazioni di coppia giuridicamente tutelate, di fatto residenti nel Comune, facciano richiesta o facciano parte delle persone sopra elencate;
- i) non autosufficienti, ricoverate in residenze protette di altri Comuni e che hanno perduto la residenza del Comune nel quale erano residenti al momento del ricovero;

ART. 13 - DENUNCIA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DECESSI

La denuncia delle cause di morte, l'accertamento dei decessi e l'autorizzazione alla sepoltura sono disciplinate dagli artt. da 1 a 7 del citato D.P.R.n. 285/1990 e ss.mm.ii. e dalle altre norme esplicative sopra richiamate.

ART. 14 - NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

ART. 15 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. n.1238 del 09.07.1939, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 16 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo di osservazione dei cadaveri è disciplinato dagli artt. da 8 a 11 del citato D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. e dalle altre norme esplicative sopra richiamate.

Nessun cadavere può essere chiuso in casa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

ART. 17 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 18 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA - DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore, ovvero a meno di 48 ore.

ART. 19 - DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL.

ART. 20 - PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA'

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. n. 185 del 13.02.1964.

ART. 21 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.

In apposito locale dei cimiteri comunali devono riceversi le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via, o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il Comune è dotato di una camera mortuaria come previsto dall'art. 64 e 65 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., da utilizzarsi oltre che per il deposito di resti mortali inconsunti in attesa di cremazione o inumazione, anche per la vestizione delle salme.

Essendo i cimiteri comunali sprovvisti di deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n.285/1990 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo decreto.

Detta camera mortuaria assolve anche alle funzioni di sala per autopsie come previsto dall'art. 66 del richiamato D.P.R. n. 285/1990.

Qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 15 del D.P.R.n. 285/1990, è facoltà del Comune istituire depositi di osservazione ed obitori presso ospedali ed istituti sanitari, ovvero in particolari edifici ben rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici

L'attività di tali locali è disciplinata dagli artt. da 12 a 15 del citato D.P.R. n. 285/1990 e dalle altre norme esplicative sopra richiamate.

ART. 22 - TRASPORTO SALME E CADAVERI AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il trasporto dei cadaveri è disciplinato dagli artt. da 16 a 36 del D.P.R. n.285/1990 e ss.mm.ii. e dalle altre norme esplicative sopra richiamate.

Il trasporto di salme e cadaveri all'interno della Regione Toscana è disciplinato dalla L.R.T. n. 18/2007.

Per trasferimenti di salme fuori Regione o provenienti da fuori Regione, nonché trasferimenti di salme all'estero o provenienti dall'estero si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..

Per il trasporto di salme di persone morte per malattie infettiva - diffusa si applicano le disposizioni dell'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..

Per il trasporto di ossa umane, resti mortali e ceneri raccolte, rispettivamente, in apposite cassette di zinco ed in urne cinerarie opportunamente sigillate, non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme /cadaveri.

Il trasporto delle salme, nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a) del citato D.P.R. e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, ossia quando vengono richiesti dagli interessati servizi o trattamenti speciali o mezzi speciali di trasporto, è eseguito da imprese funebri o confraternite in possesso delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. In tal caso non è previsto pagamento di alcun diritto a favore del Comune.

ART. 23 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL, ad assicurare l'osservanza da parte del personale incaricato al seppellimento nei cimiteri.

ART. 24 - RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTO TERAPEUTICO - AUTOPSIE - TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

Per il riscontro diagnostico sulla cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si rinvia agli artt. da 37 a 48 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285/1990 e relative circolari esplicative e norme ivi richiamate.

**CAPO V
SEPOLTURA DEI CADAVERI**

ART. 25 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL.

ART. 26 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

Ogni feretro non può contenere più' di un cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 27 - CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE

Il feretro per le inumazioni deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. e dalla Circolare esplicativa n. 24/1993, punto 9.

Il feretro per le tumulazioni e per il trasporto fuori Comune, nonché per la cremazione, dovrà essere conforme a quanto previsto dall' art. 31 del D.P.R. n. 285/1990 e dalla Circolare esplicativa n. 24/1993, punto 9.

Nell'inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso da quello del legno, deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 28 - ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per l'inumazione, in Comune distante meno di 25 km e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive - diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

ART. 29 - FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità, può' autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.

L'autorizzazione, con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

ART. 30 - CHIUSURA DEL FERETRO. VERBALE DI INCASSATURA DI SALMA

All'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto, da parte del medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL, assistito dal vigile sanitario dell'ASL o da altro personale incaricato in caso di necessità, un verbale d' incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, per l'operazione, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante.

A tale verbale deve essere allegata, come parte integrante, l'autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al personale incaricato del seppellimento nei cimiteri.

CAPO VI TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 31 - ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche previste dalla normativa.

E' fatto divieto sul territorio comunale di svolgere cortei funebri a piedi e/o mediante veicoli dalle abitazioni ai luoghi di culto e dai luoghi di culto ai cimiteri comunali.

I dolenti ed i partecipanti alle esequie possono raggiungere i luoghi di culto ed i cimiteri comunali utilizzando mezzi propri nel rispetto delle norme del Codice della Strada e dei Regolamenti Comunali applicabili. Qualunque variazione, in presenza di situazioni eccezionali, alla presente disposizione in merito agli orari di svolgimento dei funerali o alla possibilità di effettuare cortei funebri dovrà essere tempestivamente autorizzata dal Sindaco. Il medico o un tecnico del servizio di igiene pubblica dell'ASL, vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

Le sepolture non si effettueranno nei giorni di domenica, né nei giorni del 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 e 2 novembre e nel giorno del Santo Patrono (29 giugno) . Le sepolture verranno eseguite il giorno successivo a tali date e, nel caso in cui sia una domenica, il primo giorno feriale successivo. Nell'attesa della sepoltura, i feretri saranno naturalmente collocati nella camera mortuaria.

ART. 32 - CARRI FUNEBRI E RIMESSE

Per le caratteristiche, l'accertamento e la dichiarazione di idoneità dei carri destinati al trasporto di cadaveri su strada e delle relative rimesse si dà espresso rinvio alle norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285/1990.

Fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. legge di Pubblica Sicurezza, nonché della disciplina per il trasporto prevista dalla L.R.T. n. 18/2007, il trasporto funebre comprende: prelievo del feretro dal luogo in cui si trova, sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, proseguimento fino al cimitero di destinazione seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

ART. 33 - ONORANZE FUNEBRI E PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'

E' consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 34 - TRASPORTO SALME AD ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO

Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero, o viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefazione mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U..

Tale trattamento è eseguito dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

ART. 35 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale incaricato del seppellimento nei cimiteri, unitamente al permesso di seppellimento.

ART. 36 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune o in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, deve essere autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli precedenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 37 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE

Per i morti di malattie infettive - diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni degli artt. 33 e 34.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'art.43 quando la morte sia dovuta ad una malattia infettiva - diffusa.

ART. 38 - TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed al trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art.36.

ART. 39 - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave, o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

ART. 40 - TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

ART. 41- COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO PER LA RESTITUZIONE DEI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

Il direttore dell'Istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, all'impresa, o servizio di trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

ART. 42 - TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a 0,66 mm, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 43 - TRASPORTO CADAVERI DA E PER L'ESTERO

Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli artt. 27, 28 29 e 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n.285/1990.

**CAPO VII
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO**

ART. 44 - DOCUMENTI D'ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO

Nessun cadavere può' essere ricevuto nel cimitero per essere inumato, o tumulato se non sia accompagnato:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile;
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
 - c) da ogni altro eventuale documento richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.
- Tali documenti devono essere ritirati dal personale incaricato del seppellimento nei cimiteri alla consegna del feretro e conservati presso di sé.

ART. 45 - REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Il personale incaricato dei seppellimenti, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva i documenti di cui all'art.44. Egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro, in doppio esemplare se in forma cartacea, oppure in formato elettronico:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo riportato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti, oltre alle generalità del concessionario, la data ed il numero di repertorio, la natura e la durata della concessione;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco, così come previsto dalla L.n. 130/2001 e ss.mm.ii.;
- 4) qualsiasi variazione, avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, con gli estremi del luogo di provenienza e di destinazione, compreso quelle della locazione e titolarità della concessione.

Tali registri, cartacei o informatici, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo e degli uffici comunali o governativi.

ART. 46 - DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO

Avvenuta la consegna del feretro al personale incaricato del seppellimento nei cimiteri, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

CAPO VIII PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

ART. 47 - COSTRUZIONI DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

I cimiteri comunali devono essere costruiti o ampliati secondo le norme previste dagli artt. da 54 a 63 del D.P.R.n. 285/1990 e ss.mm.ii..

Almeno un cimitero comunale deve essere dotato di camera mortuaria con le caratteristiche di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. n.285/1990.

Qualora il cimitero sia dotato di sala per autopsie, questa dovrà rispondere ai requisiti previsti dall'art. 66 del citato D.P.R. n.285/1990.

Ogni cimitero deve avere un ossario comune con le caratteristiche di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 285/1990.

Ogni cimitero comunale è suddiviso in aree per sepolture comuni ed aree per sepolture private. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui

all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990. Sono inoltre da tener presente le modifiche apportate dall'art. 28 della L.n. 166/2002.

ART. 48 - CAMERA MORTUARIA

Nei cimiteri comunali provvisti di camera mortuaria sarà provveduto a depositare una provvista di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita. Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art.21 del presente Regolamento, funzionerà come tale la camera mortuaria, purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere.

ART. 49 - CARATTERISTICHE CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di 2 m, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto, o da altro materiale facilmente lavabile. Il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART. 50 - SALA PER AUTOPSIE

Qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala deve essere posto un tavolo anatomico, in gres, ceramico, in marmo, o in ardesia, o in pietra artificiale e ben levigata, o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

ART. 51 - DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE PRIVATE

Il cimitero è suddiviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di n.10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente.

ART. 52 - DISPOSIZIONE CAMPI COMUNI

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

ART. 53 - SEPOLTURE PRIVATE - NATURA E CONCESSIONE

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa.

Esse possono consistere:

- a) nella concessione d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
- b) nella concessione d'uso temporaneo, di ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni, o estumulazioni.

Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

Per l'esecuzione di nuove costruzioni di sepolture private, modifiche, restauri, ampliamenti di sepolture esistenti, gli aventi titolo debbono richiedere apposita autorizzazione al Comune.

L'istanza dovrà acquisire il parere preventivo del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente e sarà sottoposto al parere della Commissione Assetto del Territorio (*se dovuto*) a norma delle leggi vigenti e dell'art. 94 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..

L'istanza per la realizzazione delle predette opere, deve essere redatta in bollo corredata dai seguenti documenti:

- a) copia atto di concessione del terreno;
- b) progetto redatto come da indicazioni dell'Ufficio Tecnico;
- c) relazione tecnico - illustrativa contenente: tipologia dei materiali, calcolo della struttura e dichiarazione asseverata di conformità alle norme del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.;
- d) eventuale richiesta di occupazione di area pubblica per l'esecuzione dei lavori e di autorizzazione all'accesso al cimitero con mezzi meccanici ed all'utilizzo di acqua ed energia elettrica (*utenze a carico del richiedente*);
- e) copia della C.C.I.A.A. della ditta costruttrice, nonché copia del DURC in corso di validità;
- f) polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni a cose e persone, che potrebbero verificarsi durante i lavori, con massimale: minimo di € 500.000,00 a sinistro per danni a cose e minimo € 1.000.000,00 a sinistro per danni a persone.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella cappella privata. Le sepolture private non debbono avere diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Le cappelle private, possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato da tecnico abilitato che ne accerti la conformità al progetto autorizzato. La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

Spetta ai concessionari mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, il solido e decoroso stato dei manufatti e dei monumenti da loro installati.

ART. 54 - REPARTI PER PERSONE PROFESSANTI CULTI ACATTOLICI E PER COMUNITA' STRANIERE

Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti "*jure sanguinis*".

Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata del cimitero.

ART. 55 - REPARTO SPECIALE PER PRODOTTI ABORTIVI

Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati nati morti all'ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL, secondo quanto previsto dall'art.11 del presente Regolamento.

ART. 56 - DISPOSIZIONE GENERALE DEI REPARTI NEL CIMITERO

L'ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc. saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero

predisposto a norma degli artt. da 53 a 61 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.803 del 21.10.1975.

ART. 57 - PLANIMETRIA DEL CIMITERO - CUSTODIA ED AGGIORNAMENTO

I competenti uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, con bollo e firma in originale. Copia di detta planimetria sarà trasmessa al medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL.

Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri, o siano soppressi dei vecchi, o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO IX SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 58 - INUMAZIONI - COLLOCAZIONE SEGNI FUNERARI

I campi destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Le inumazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dagli artt. da n.68 a n.75 del D.P.R.n. 285/1990. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le inumazioni ordinarie hanno una durata legale di **10 anni** dal giorno del seppellimento.

Trascorso il decennio del seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari poste sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

Ogni fossa nei campi comuni d' inumazione deve essere contraddistinta da un cippo portante un numero progressivo.

Al momento della sepoltura verrà collocata una sistemazione provvisoria, costituita da un riquadro in legno con una croce o altro simbolo sul quale verrà applicata una targhetta in materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

L'accesso ai campi d' inumazione sarà garantito esclusivamente mediante semina di tappeto erboso e/o inghiaatura delle aree e percorsi secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio.

Sulle sepolture nei campi d' inumazione, i congiunti e/o gli aventi diritto, possono collocare a loro spese, lapidi e copri tomba di forma rettangolare, con ingombro massimo di cm lung. 170 x larg. 70 x h. 65. La tomba non può avere una superficie di copertura superiore ad 1/3 dell'ingombro della stessa.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di 0,50 metri, che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse d' inumazione.

E' vietata l'installazione di lapidi e copritomba diverse da quanto sopra indicato pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la rimozione del manufatto stesso.

E' vietata l'installazione di lapidi e copritomba fino a che non siano trascorsi almeno 8 mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno

E' vietato collocare all'interno della tomba: piante di qualsiasi genere senza apposito vaso e con altezza superiore a 50 cm, tappeti erbosi sintetici ed ogni altro materiale che impedisca la normale permeabilità del terreno.

E' consentito collocare all'interno della tomba esclusivamente: ghiaia, previo sottostante strato di tessuto non tessuto, sabbia e prato *non* sintetico.

La tomba (*composta da lapidi, cippi e ornamenti funerari*) dovrà essere conservata dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione

Il Responsabile del Servizio, può disporre la rimozione di tutti quegli ornamenti che non rispondono alle prescrizioni predette, previa comunicazione ed avvertimento agli interessati concedendo tre mesi di tempo per provvedervi.

In ciascuna fossa può essere disposto un solo feretro avente le caratteristiche previste negli articoli e commi precedenti.

E' altresì prevista l'inumazione delle salme di cui agli artt. 25 e 28 del D.P.R. n.285/1990, seguendo le prescrizioni dettate dal punto 2) dell'art. 75 dello stesso Regolamento.

ART. 59 - FOSSE PER INUMAZIONE FANCIULLI MINORI DI 10 ANNI DI ETA'

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a metri 2) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di 0,50 metri e debbono distare di almeno 0,50 metri da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq 2 per ogni inumazione.

ART. 60 - DIVIETO DI COLLOCAZIONE DI PIU' DI UN FERETRO IN OGNI FOSSA

In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli artt. 25, 26 e 27 del presente Regolamento.

ART. 61 - SISTEMA DI TUMULAZIONE

I posti destinati all'accoglimento di feretri per la sepoltura a sistema di tumulazione sono costruiti nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalle norme vigenti, a seconda che si tratti di loculi stagni o areati. Il termine "loculo" è riferito sempre al singolo posto feretro, indifferentemente dal fatto che sia, o possa essere, oggetto di concessione singola, plurima, oppure essere presente in manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione di varia tipologia costruttiva.

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- lunghezza: m. 2,25;
- altezza: m 0,70;
- larghezza: m 0,75.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 10.09.1990.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Per i loculi stagni, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti. La chiusura del loculo deve essere realizzata con mattoni pieni, o pietra naturale, di spessore non inferiore a 15 cm sempre intonacati nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura con elemento di materiale (quali elementi di cemento armato, vibrato, di spessore non inferiore a 3 cm, sigillato con cemento ad espansione) idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica. Quando tale chiusura viene effettuata dal personale incaricato del seppellimento nei cimiteri, sarà esatta dal Comune una somma a titolo di rimborso spese, come previsto dalla tariffa apposita approvata con Deliberazione della Giunta Comunale.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento, oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette, che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas.

Nei cimiteri, in caso di scarsa disponibilità di loculi, ossarietti o cellette può essere autorizzata la sistemazione insieme ad un feretro, di un numero massimo di tre cassette ossario, o urne cinerarie, contenenti i resti mortali provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, in uno stesso loculo, di persone legate in vita da vincoli di parentela, o affinità.

Qualora sia tecnicamente possibile, è ammessa l'esecuzione di lavori ed opere aventi il fine di trasformare nel sistema di loculi areati loculi originariamente costruiti quali loculi stagni. Gli oneri relativi all'approvazione ed alla collocazione delle soluzioni tecniche, se del caso previa presentazione dei progetti necessari, per la trasformazione in loculo areato spettano ai concessionari.

Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27.10.1990 e qualora cio' si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di uno o piu' feretri, puo' trovare applicazione quanto previsto dall'art.106 del Decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 10.09.1990. E' tuttavia consentita la tumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.

Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione preesistenti alla data del 27.10.1990 e che, per le modalità tecnico - costruttive non consentano l'applicazione di alcuna delle disposizioni considerate al comma precedente, i concessionari possono utilizzare gli spazi altrimenti non utilizzabili al fine di collocarvi cassette ossario o urne cinerarie di persone aventi diritto ad esservi accolte.

ART. 62 - CASSE PER LE TUMULAZIONI

I requisiti della casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 10.09.1990.

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

Le salme destinate alla tumulazione in loculi stagni devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art.27.

ART. 63 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo nel cimitero, o fuori del cimitero stesso. In tale caso non vige l'obbligo dell'apposizione del marmo esterno.

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che li rappresentano e qualora il Comune abbia loculi a disposizione, il feretro può essere provvisoriamente tumulato in apposito loculo, previo pagamento di relativa tariffa.

La tumulazione provvisoria è ammessa solo nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una cappella privata e fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) in caso di ampliamento del cimitero o costruzioni di nuovi loculi.

La tumulazione provvisoria in loculo è ammessa solo in caso di completo esaurimento delle disponibilità di loculi in ogni ordine e reparto dello stesso cimitero.

La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori.

La tariffa di utilizzo è giornaliera e decorre dal giorno della tumulazione provvisoria fino al giorno della effettiva estumulazione e viene determinata con Deliberazione della Giunta Comunale.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti, ai quali viene rilasciata copia conforme dell'originale.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà ad inumare il cadavere in campo comune. Tale salma, una volta inumata, potrà essere tumulata in loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei relativi diritti, solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 10 anni.

ART. 64 - DIVIETO DI RIAPERTURA SEPOLTURE

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse o murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

CAPO X CREMAZIONI E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 65 - GENERALITA'

Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli artt. da 78 a 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285/1990.

ART. 66 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

La cremazione è disciplinata dalla L. n. 130/2001 e ss.mm.ii., nonché dalla L.R.T. n. 29/2004 come modificata dalla L. R.T. n. 66/2013.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a richiesta dei familiari o aventi diritto, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 130/2001 e ss.mm.ii., nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o aventi diritto nelle modalità di cui all'art. 3, lett. b) della citata legge e contiene anche

l'autorizzazione alla consegna dell'urna cineraria ai familiari o aventi diritto con l'indicazione del luogo di conservazione della stessa.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della citata L.n. 130/2001 e ss.mm.ii.. In caso di morte sospetta, segnalata dall'Autorità Giudiziaria, il suddetto certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere opportunamente sigillata, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Ai sensi dell'art. 5 della citata L. n. 130/2001, le spese del servizio di cremazione potranno essere sostenute dal Comune di ultima residenza del defunto solamente nei casi di accertata indigenza del defunto nei termini di cui al D.Lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e loro strumenti attuativi e nei limiti dell'ordinaria disponibilità di Bilancio.

Per la cremazione dovranno essere utilizzati cofani funebri idonei alla cremazione privi di parti metalliche o corpi estranei presenti nella salma.

Per le ossa contenute nell'ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

ART. 67 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CITTADINI STRANIERI

Nel caso di cittadini stranieri le norme vigenti sono applicabili "solo se ed in quanto" espressamente richiamate e compatibili con la legge nazionale cui il defunto era in vita soggetto (art. 24 della L. n. 218 del 31.05.1995).

Pertanto va acquisita una dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza da cui risultino le norme di diritto positivo applicabili e le modalità attraverso cui pervenire al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Tale dichiarazione dovrà, eventualmente, essere soggetta alle procedure di legalizzazione e di traduzione in forma ufficiale nella lingua italiana, a termini dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., e dell'art. 2, comma 2 e 2bis del D.P.R. n. 394/1999 e ss.mm.ii. e non potrà essere supplita da una qualche dichiarazione unilaterale da parte di familiari, o aventi diritto, o di altro soggetto a conoscenza della specifica legislazione straniera, né potrà farsi ricorso ad informazione di fonte diversa rispetto a quella delle autorità competenti del Paese cui il defunto era in vita soggetto, salvo forse da una dichiarazione rilasciata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane residenti nel Paese straniero caso per caso interessato, rilasciata sulla base della competenza attribuita loro dall'art. 46 del D.P.R. n. 200/1967.

In difetto di tale dichiarazione l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

ART. 68 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Compiuta la cremazione, le ceneri dovranno essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.

Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'affidamento dell'urna cineraria è disciplinato dalla L.R.T. n. 29/2004 come modificata dalla L. R.T. n. 66/2013 e dalla L. n. 130/2001 e ss.mm.ii..

Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto, possono essere:

- collocate all'interno del cimitero in apposito ossario, o loculo debitamente concessionato;
 - collocate in loculo dove è già presente un feretro, restando invariata la scadenza della concessione originaria;
 - collocate in sepoltura privata, o in abitazione privata;
 - collocate in cinerario comune, posto all'interno del cimitero comunale;
- Nel cimitero comunale è previsto un cinerario comune dove collocare le ceneri realizzato secondo quanto previsto dall' art. 80, comma 6 del D.P.R. n.285/1990.

ART. 69 - AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

L'affidamento delle ceneri avviene ai sensi dell'art. 3 della L.R.T. n. 29/2004 come modificata dalla L.R.T. n. 66/2013 e della L. n. 130/2001, nel rispetto della volontà espressa del defunto.

L'autorizzazione di affidamento dell'urna cineraria per la custodia o per la dispersione, viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

Presso la sede dell'Ufficiale di Stato Civile, dovrà essere tenuto apposito registro nel quale dovrà essere evidenziato il nome e cognome del defunto con l'indicazione della data di nascita e di morte, l'affidatario dell'urna, l'indirizzo dell'abitazione presso la quale verranno conservate. E' obbligo dell'affidatario dell'urna dare tempestiva notizia all'Ufficio di Stato Civile di qualsiasi variazione degli elementi sopra indicati.

Il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, potrà procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna cineraria nel luogo indicato dall'affidatario dell'urna stessa.

Per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il richiedente, ai sensi della L.R.T. n. 29/2004, come modificata dalla L.R.T. n. 66/2013, dovrà presentare apposita istanza contenente:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte del personale incaricato dall'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza e di collocazione dell'urna.

Il soggetto affidatario dell'urna sottoscrive apposito verbale di consegna come previsto dall'art. 81 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.. Tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

L'affidatario può rinunciare all'affidamento delle ceneri. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi diritto, vengono collocate nel cinerario comune.

ART. 70 - DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalla L.R.T. n. 29/2004, come modificata dalla L.n. 66/2013 e dalla L.n. 130/2001 e ss.mm.ii., previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso, a persona che ne ha diritto e previo accertamento dell'espressa volontà del defunto, oltre al nulla osta del Comune nel quale si effettua la dispersione, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.

Presso il cimitero comunale è previsto un cinerario comune secondo quanto previsto dall'art.80, comma 6 del D.P.R.n. 285/1990.

Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal Comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.

ART. 71 - CREMAZIONE DI RESTI MORTALI

L'Ufficiale di Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), numero 3 della L. n. 130/2001 e ss.mm.ii., o in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e presso il cimitero, di specifico avviso, autorizza:

- *(se ricorre il caso)* la cremazione dei resti mortali da esumazione ordinaria o da estumulazione ordinaria;
- in caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- nel caso che durante l'esumazione ordinaria la salma risulti non mineralizzata ed il Comune potrà quindi procedere con spese a suo carico con la riduzione dei resti mortali tramite apposita cremazione;
- per quanto riguarda le ossa contenute nell'ossario comune, il Sindaco, in qualsiasi momento, può disporre la cremazione.

CAPO XI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 72 - ESUMAZIONI - CARATTERE

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ART. 73 - ESUMAZIONI ORDINARIE

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art.82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione e sono regolate dal personale incaricato del seppellimento nei cimiteri.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Delle operazioni di esumazione ordinaria verranno informati i cittadini mediante affissione di avvisi presso i cimiteri comunali, circa 30 giorni prima della loro effettuazione.

Gli interessati ad assistere alle operazioni di esumazione della salma del proprio congiunto, al fine di disporre per la ricomposizione dei resti mortali, dovranno presentare domanda presso l'ufficio al cimitero comunale al fine di stabilirne la disposizione e collocazione dei resti.

Le esumazioni saranno programmate dagli addetti ai cimiteri, salvo motivi di urgenza, circa 30 giorni prima della loro effettuazione e comunicate in tempi congrui alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra. In assenza di tale domanda che attesti la collocazione dei resti mortali da parte delle persone interessate, i resti verranno disposti all'interno dell'ossario comune presente nello stesso cimitero.

Le disposizioni e le tempistiche di cui sopra si applicano salvo casi di emergenza.

Le spese occorrenti per il servizio di esumazione sono a carico dei congiunti del defunto, che dovranno versare al Comune (*o soggetto gestore del servizio*), apposta tariffa determinata con provvedimento dell'organo competente, soggetta ad aggiornamenti annuali.

Qualora, in occasione delle esumazioni di rotazione decennale, si accerti la mancata o incompleta mineralizzazione del cadavere, esso sarà raccolto e inumato in apposita area, salvo richiesta degli aventi titolo di voler procedere alla cremazione del cadavere, in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Le operazioni di nuova inumazione di cadavere inconsunto vengono effettuate anche con l'ausilio di additivi che aiutino la completa mineralizzazione dello stesso.

Rimane comunque valido quanto previsto dal precedente art.71 relativo alla cremazione dei resti mortali.

ART. 74 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL e del personale incaricato del seppellimento nei cimiteri, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita.

ART. 75 - PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 76 - OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dagli articoli precedenti.

ART. 77 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.

Le estumulazione straordinarie (ai sensi del decreto del presidente della repubblica n.285 del 10.09.1990) si distinguono in:

- estumulazioni per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- estumulazioni a richiesta degli aventi diritto, previa autorizzazione del Sindaco per:
 - a) estumulazione finalizzata alla movimentazione del feretro per traslazione ad altra sepoltura, anche presso altri cimiteri, ovvero altri Comuni;

b) estumulazione destinata al recupero del posto - salma. In questo caso potrà avvenire solo se trascorsi oltre 20 anni dalla sepoltura in loculi stagni o 10 anni in loculi aerati. In tal caso, se da questa operazione si constata la presenza di salma inconsunta, questa potrà essere nuovamente tumulata nello stesso loculo, oppure inumata a ciclo ridotto di 5 anni, oppure ancora, indirizzata alla cremazione;

c) estumulazione per cremazione del defunto. Tale operazione potrà essere effettuata anche prima dei 20/10 anni dalla sepoltura.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Si definiscono estumulazioni ordinarie quelle che si eseguono in uno dei seguenti casi:

1. alla scadenza della concessione;
2. decorsi 20 anni dalla tumulazione stagna;
3. decorsi 10 anni dalla tumulazione areata;

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali. Tutte le spese per le estumulazioni ordinarie e straordinarie, fermo restando le necessarie autorizzazioni, sono a carico dei congiunti del defunto, che dovranno versare al Comune esecutore dei lavori (*e/o soggetto gestore del servizio*), apposita tariffa determinata con provvedimento dell'organo competente e soggetta ad aggiornamenti annuali.

I resti mortali, previa richiesta degli aventi diritto e corresponsione di apposita tariffa, sono raccolti in cassette di zinco da destinare ad ossario, o loculo in concessione. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste nessuna richiesta, o non è stato provveduto al pagamento della relativa tariffa per la collocazione dei resti mortali, questi ultimi verranno collocati nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa ed i resti mortali inconsunti per mancata o incompleta mineralizzazione, rinvenuti in occasione delle estumulazioni ordinarie, possono:

- a) essere avviate alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
- b) permanere nello stesso tumulo, con rinnovo della concessione in caso di decadenza della stessa;
- c) essere inumati, previa collocazione dei resti mortali in sacchi biodegradabili e addizionati, con additivi capaci di favorire i processi di mineralizzazione.

Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27.10.1990 e qualora cio' si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di un feretro, puo' trovare applicazione quanto previsto dall'art.106 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10.09.1990. E' tuttavia consentita l'estumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal caso l'estumulazione è consentita a condizione che non comporti la movimentazione di feretri non estumulabili in via ordinaria. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.

ART. 78 - DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il personale incaricato del seppellimento nei cimiteri è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice Penale.

ART. 79 - NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni negli articoli precedenti.

ART. 80 - TRASLAZIONI

La traslazione consiste nel trasferire salme, resti mortali, o ceneri da un sito sepolcrale ad un altro, sia all'interno dello stesso cimitero, che in altri cimiteri. Detta operazione dovrà essere eseguita in osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mortuaria, previo accordo con il personale preposto alla cura del cimitero.

ART. 81 - RACCOLTA DEI RESTI MORTALI

I resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni di norma sono depositati nell'ossario comune, salvo ne sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Nel caso in cui non sia possibile rintracciare alcun congiunto, i resti ossei provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie saranno custoditi in idoneo contenitore munito di elemento identificativo per un periodo di almeno un anno all'interno del locale dove si trova l'ossario comune. Di tale deposito verrà esposto avviso scritto sia all'Albo Pretorio che all'ingresso del cimitero in cui è stata effettuata l'operazione, per un analogo periodo di tempo, trascorso il quale, senza alcuna notizia, i resti saranno conferiti in maniera definitiva nell'ossario comune, senza alcun obbligo di mantenerli identificabili.

ART. 82 - OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso delle esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di seppellimento nel cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto previa sottoscrizione di un'apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti presso il cimitero comunale.

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti nell'esumazione o estumulazione, non espressamente richiesti dagli aventi titolo, restano con i resti mortali della salma, fatto salvo il caso di successiva cremazione in cui vengono conservati presso il cimitero comunale per un anno, trascorso il quale sono alienati destinando i proventi ad opere di miglioria dei cimiteri comunali.

ART. 83 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

I materiali, lapidi ed opere installate sulle sepolture comuni e private, prima delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere asportati direttamente dai familiari o aventi diritto entro 15 giorni antecedenti tali operazioni. Nel caso che ciò non avvenga, detti materiali diventano di proprietà del Comune che provvederà a smaltirli secondo la normativa di legge.

CAPO XI OSSARIO COMUNE

ART. 84 - OSSARIO COMUNE

Ogni cimitero è provvisto almeno di un ossario comune, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XII CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 85 - DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI - RINNOVO

Il diritto d'uso di un manufatto cimiteriale (loculo, ossario, cinerario, tombe di famiglia) o di un'area cimiteriale (per l'inumazione o per la costruzione di una tomba di famiglia), consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Tutte le concessioni amministrative di cui al presente Regolamento sono a tempo determinato, ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/1990 e ss.mm.ii., con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento secondo la tariffa, determinata con Deliberazione della Giunta Comunale.

Per le concessioni successive alla data di approvazione del presente Regolamento, la durata è fissata in:

- loculi – 50 anni dalla data di stipula dell'atto di concessione;
- ossario per la custodia delle urne cinerarie o delle cassette contenenti resti mortali – 50 anni dalla data di stipula dell'atto di concessione

Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Altrimenti, allo scadere della concessione i manufatti realizzati dal concessionario diventano di proprietà del Comune, che ne avrà ampia disponibilità d'uso. Le salme ivi sepolte saranno estumulate o esumate da parte del Comune ed indirizzate alla collocazione in ossario comune, o cinerario comune, ovvero all'inumazione nel caso trattasi di resti mortali inconsunti.

Le concessioni perpetue, la cui perpetuità sia dimostrata da valido atto amministrativo, rimangono tali fino a che non si proceda al riuso del loculo o dell'ossario (*riuso: estumulazione della salma a suo tempo tumulata/resti mortali per ricollocazione di altra salma/resti mortali*).

In ogni caso le concessioni di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione, ove si verifichi una situazione d'insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n.285/1990 e ss.mm.ii..

Alla scadenza della concessione di:

– **loculo o ossario**, il concessionario o gli aventi diritto, possono richiedere il rinnovo per un ulteriore numero di anni (*periodo massimo della concessione*) fissato con Deliberazione della Giunta Comunale, previo pagamento della relativa tariffa vigente al momento;

- **edicole/cappelle private, tombe private**, il concessionario o gli aventi diritto, possono richiedere il rinnovo per un ulteriore numero di anni (*periodo massimo della concessione*), previo pagamento della relativa tariffa vigente al momento.

Tale richiesta deve essere presentata agli uffici comunali competenti almeno 6 mesi prima dello scadere della concessione e non prima di un anno dalla scadenza. Il Comune si riserva l'accettazione della richiesta compatibilmente con:

- la disponibilità di loculi/ossari;
- la condizione manutentiva dei loculi/ossari;
- esigenze di carattere generale.

ART. 86 - MODALITA' DI CONCESSIONE

Sono ammissibili solo le richieste di concessione di loculi a seguito di decesso.

Non sono ammissibili richieste di concessioni di loculi "in vita", quelle cioè avanzate senza la presenza di salma da tumularvi, ad eccezione di persone in vita che sono sole e prive di familiari e parenti fino al 3° grado (in tale situazione, il richiedente dovrà indicare una o piu' persone, o enti che, previa avvenuta informazione da parte del richiedente medesimo, provvedano agli adempimenti conseguenti alla tumulazione).

E' consentito, compatibilmente con la disponibilità dei loculi e su richiesta, l'assegnazione in concessione di un loculo contiguo per il coniuge/compagno/convivente del defunto, anche in conseguenza di situazione di coppia giuridicamente tutelata, o per i genitori del figlio defunto.

Al momento della costruzione di nuovi loculi nel cimitero, è ammessa "una tantum" la concessione "in vita" degli stessi nella misura massima del 50% del totale costruito.

I loculi concessi possono essere occupati esclusivamente dalle salme delle persone beneficiarie di detti loculi come risultante dalle relative concessioni.

Le persone assegnatarie/beneficiarie di loculi (come da specifica concessione di uso), possono, esclusivamente in presenza del decesso di un figlio non coniugato/convivente e senza eredi in linea retta, cedere il loro loculo al figlio, previa opportuna richiesta di modifica del contratto di concessione.

ART. 87 - CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di una persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, sia tale onoranza, deliberata dalla Giunta Comunale.

ART. 88 - SEPOLTURE PRIVATE - LIMITAZIONI DEL DIRITTO D'USO E NATURA DELLA CONCESSIONE

La Giunta Comunale con propria deliberazione delimita apposite aree all'interno dei cimiteri comunali da destinare alla costruzione di sepolture private a terra con il sistema di tumulazione individuale, da concedere a tempo determinato a privati per realizzare sepolcri privati a cura e spese dei concessionari.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e le condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Il diritto d'uso dei sepolcreti / cappelle private è riservato alla persona del concessionario ed alla sua famiglia, o conviventi anche in relazione a situazioni di coppia giuridicamente tutelate, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione (*familiari, conviventi o aventi diritto*).

Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Le sepolture private sono soggette a concessione amministrativa.

Esse possono consistere nella concessione d'uso temporaneo di:

- a) fosse situate in apposite aree per inumazioni singole;
- b) campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;
- c) loculi disposti in blocchi fuori terra;
- d) tombe a terra a doppio loculo sovrapposto;
- e) edicole - cappelle familiari da 4 loculi;
- g) area per la costruzione di cappella privata di famiglia a sistema di tumulazione individuale;
- h) ossari o cellette per la custodia delle urne cinerarie o delle ossa provenienti dalle esumazioni o esumulazioni.

I richiedenti la concessione di aree devono avere la residenza nel Comune o, se non residenti, avere defunti appartenenti alla famiglia sepolti nel cimitero in cui si trova l'area oggetto di concessione, a condizione di traslare detti defunti nel sepolcro da realizzare.

La concessione viene regolata da apposito atto di concessione stipulato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., contenente: l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima, le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve contenere:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- i concessionari;
- i nominativi delle persone destinate ad esservi accolti o, nel caso di cappella di famiglia, i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese: i termini per l'esecuzione del manufatto (di norma non superiori a due anni, salvo proroga su richiesta motivata, per non oltre ulteriori sei mesi e fermo restando quanto disposto dall'art.94 del Decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 10.09.1990), le condizioni di decadenza e di revoca.

Le concessioni fatte a mente del presente articolo hanno durata 99 anni, rinnovabili per periodo di pari durata e per una sola volta.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita dal Comune e vigente al momento dell'atto.

ART.89 - CONCESSIONE DI LOCULI AREATI

Nei cimiteri comunali può essere concesso l'uso di loculo individuale areato oppure può essere trasformato un loculo stagno in loculo areato, purché in quest'ultimo caso la durata residua della concessione sia pari o superiore a dieci anni.

Alla tumulazione areata si applicano, per le caratteristiche dei loculi e per quelle dei feretri da collocarvi, le norme di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.13/R del 05.04.2011.

Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi, che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione puo' avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisio - chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini di controllo.

In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico - enzimatica, biodegradante.

In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

Un loculo areato, in cimitero comunale, puo' essere concesso per la durata di **10 anni**, rinnovabili. In caso di piu' rinnovi, la durata totale di concessione non puo' eccedere i **30 anni**.

ART. 90 - SUBENTRO ALL'INTESTATARIO DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE

In caso di decesso del/I titolare/i, la concessione di loculi, ossari, si trasmette agli eredi in linea retta fino al II grado ed in mancanza di questi o di rinuncia scritta degli stessi, si trasmetterà agli eredi collaterali fino al II grado. Le variazioni sono relative al solo nominativo del contraente, mentre restano invariati i nominativi dei soggetti beneficiari della concessione stessa.

I discendenti legittimi, come sopra indicato, devono, entro 12 mesi dal decesso del titolare della concessione, darne comunicazione al Responsabile dei cimiteri del Comune, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestatario (contraente) della concessione.

ART. 91 - DIVIETO DI CESSIONE DELLE CONCESSIONI - FACOLTA' DI RINUNCIA E RETROCESSIONE

E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma. Ogni eventuale cessione tra privati è nulla.

E' ammessa la rinuncia da parte del / i concessionario / i, o suoi aventi titolo, del diritto d'uso, prima dell'utilizzazione, in tutto o in parte, della concessione medesima, comportandone l'immediata retrocessione al Comune.

La rinuncia dovrà essere formalizzata presentando apposita domanda agli uffici comunali competenti, contenente gli estremi identificativi del loculo/ossario/cinerario/tomba/area concessi e del contratto di concessione stipulato.

Al richiedente l'Amministrazione rimborserà, in tale caso, una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione al momento della stipula.

Non è prevista alcuna rivalutazione delle somme versate al momento della stipula del contratto di concessione.

Al concessionario richiedente la retrocessione non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute al momento della stipula del contratto.

Con la retrocessione decadono tutti gli effetti del contratto di concessione originale ed il Comune rientra quindi in possesso del manufatto e ne disporrà per la successiva nuova concessione

ART. 92- CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

ART. 93 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nell'art.93.

Il Sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo di messo comunale, secondo le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

ART. 94 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc. anche per le opere eventualmente compiute, per le quali cali il principio dell'accessione previsto dall'art.934 del Codice Civile.

ART. 95 - MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE - ABBANDONO DELLA TOMBA

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Il concessionario è tenuto a provvedere, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione delle sepolture per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere, o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili, o opportuni, sia per motivi di decoro, che di sicurezza e/o di igiene.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 96 - REVOCA DELLE CONCESSIONI

Salvo quanto disposto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., è facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi area, o manufatto, concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, o per qualsiasi altra ragione d' interesse pubblico.

Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione (*o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata*) di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona, o costruzione indicata dal Comune, rimanendo a

carico della stessa Amministrazione le spese di trasporto delle spoglie mortali dalla sepoltura revocata alla nuova.

Della revoca della concessione e della necessità di procedere alle operazioni necessarie, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed affissione di avviso presso il cimitero interessato, per una durata di almeno 60 giorni antecedenti quello fissato per la traslazione delle salme. Nell'avviso pubblicato dovrà essere indicato il giorno stabilito per detta operazione, che avrà luogo anche in assenza del concessionario, o aventi diritto.

ART. 97 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria, o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente Regolamento;
- b) quando venga accertata che la concessione sia oggetto di lucro, o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del loculo/ossario;
- d) nella concessione di aree per sepolcreti privati, quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dalla concessione;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, o dal presente Regolamento.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti di cui sopra, è adottata con Deliberazione della Giunta Comunale, previa diffida al concessionario, o agli aventi titolo, in quanto reperibili, nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile.

In caso d'irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, presso il cimitero interessato e presso il cimitero comunale per la durata di 60 giorni consecutivi, salvo casi di necessità ed urgenza per i quali il termine è di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, dei nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe della popolazione residente.

Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 e seguenti del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii., compete al Responsabile del Servizio la dichiarazione di decadenza della concessione il cui procedimento è avviato entro 60 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle condizioni per la dichiarazione stessa.

Trascorsi i termini di cui sopra senza che siano state presentate opposizioni, il Responsabile del Servizio, sentito il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e la collocazione dei relativi resti mortali, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune con oneri integralmente a carico del Comune.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento ed attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

ART. 98 - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Tutte le concessioni, indipendentemente dalla loro durata si estinguono:

- a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
- b) con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.;

c) per rinuncia del concessionario.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali, ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XIV SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

ART. 99 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI - NORME APPLICABILI

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli artt. da 101 a 105 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285/1990.

ART. 100 - ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI

Quando si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località differenti dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art.341 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n.1065 del 27.07.1934 e dall'art. 105 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285/1990.

CAPO XV SERVIZIO DEL CIMITERO - POLIZIA INTERNA

ART. 101 - CUSTODIA DEI CIMITERI

Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri e salvo i giorni di cui all'art.108 dovrà tenersi costantemente chiuso. Il personale incaricato del seppellimento nei cimiteri, a richiesta degli interessati, dovrà aprirlo per i lavori di restauro, o manutenzione, delle cappelle private, o gentilizie, dei monumenti particolari, o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

ART. 102 - ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, obbligandosi a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si devono seguire le indicazioni impartite dagli addetti al seppellimento del cimitero.

Tutto il materiale di risulta proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione o altro deve essere caricato e smaltito in pubbliche discariche autorizzate a completo onere del concessionario.

ART. 103 - DIVIETO DI TRATTAMENTO DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnarvi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato evitando le opere di lavorazione.

ART. 104 - TRASPORTO MATERIALE

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito dal personale incaricato del seppellimento nei cimiteri.

ART. 105 - MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.

E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

ART. 106 - ORARIO

La chiusura al pubblico dei cimiteri comunali verrà disciplinata con apposito atto della Giunta Comunale.

Il Responsabile del Servizio, può disporre in qualsiasi momento la chiusura al pubblico del cimitero, per esecuzione di lavori o operazioni cimiteriali ritenute urgenti dallo stesso Responsabile. Nei giorni in cui non si effettuano sepolture, ad esclusione dei giorni di chiusura al pubblico, verrà comunque garantito il servizio di ricevimento delle salme, che verranno depositate nella camera mortuaria presso il cimitero comunale e sepolte il primo giorno lavorativo utile.

I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso tutti i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.

ART. 107 - INGRESSO AL CIMITERO

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o con mezzi indispensabili per la deambulazione delle persone (*sedie a rotelle, passeggini, carrozzine*).

E' altresì concesso l'ingresso con l'accompagnamento di cani con le prescrizioni di cui alla L. R. T. n. 59/2009 e ss.mm.ii..

E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone munite di attrezzature e materiali diversi da fiori o ceri, se non preventivamente autorizzate dagli addetti al seppellimento, al momento dell'ingresso;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione mentale, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai bambini di età inferiore ai 10 anni quando non siano accompagnati da adulti;
- e) agli animali.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, è consentito l'uso dell'automobile soltanto ai portatori di handicap con impedita deambulazione.

L'autorizzazione all'accesso verrà concessa dal Responsabile del Servizio, previa presentazione di certificato medico in carta semplice attestante l'impossibilità alla deambulazione anche temporanea.

In occasione dell'ingresso del corteo funebre potranno essere date autorizzazioni particolari da parte degli addetti al seppellimento dei cimiteri.

ART. 109 - CIRCOLAZIONE E SOSTA

E' vietato entrare e sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, ecc. lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

ART. 109 - ACCESSO AI CIMITERI PER LAVORI

Gli autoveicoli, i motocarri, le bestie da tiro e da soma, i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli interessati dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc. o per il montaggio delle tombe e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dagli addetti al seppellimento del cimitero.

ART. 110 - DIVIETO D' INTRODUZIONE OGGETTI PARTICOLARI

E' vietato introdurre nel cimitero armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

ART. 111 - DIVIETO DI COLTIVAZIONE

Ogni coltivazione nel recinto dei campi è rigorosamente vietata.

Il Sindaco peraltro potrà concedere, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà d' incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dal Sindaco.

ART. 112 - PULIZIA INTERNA

La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.

L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

ART. 113 - DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a) tenere un comportamento chiassoso, cantare, ridere, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare, in qualsiasi modo, i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche il consenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione, o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere alle operazioni cimiteriali di esumazioni ed estumulazioni da parte di chi non ne ha diritto;

n) apporre all'interno dell'area cimiteriale, inserzioni pubblicitarie di qualsiasi genere e/o ornamenti funerari in genere;

o) qualsiasi attività commerciale.

Nelle aree esterne limitrofe alle mura del cimitero comunale, nonché nel parcheggio adiacente al cimitero stesso è vietato apporre inserzioni pubblicitarie di qualsiasi genere.

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, spostare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni.

La mancata osservanza dei divieti sopra elencati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 124 del presente Regolamento.

ART. 114 - OBBLIGO DI COMPORTAMENTO

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il personale incaricato del seppellimento nei cimiteri dovrà richiamarlo al dovere ed occorrendo denunciarlo all'Autorità Giudiziaria.

CAPO XVI

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 115 - NUMERO DEI DIPENDENTI ADDETTI AI CIMITERI

Il personale addetto ai cimiteri è quello incaricato dei servizi relativi al presente Regolamento con provvedimento del Sindaco.

ART. 116 - PERSONALE INCARICATO DEL SEPPELLIMENTO NEI CIMITERI

Il personale incaricato del seppellimento nei cimiteri conserva le chiavi delle porte d'ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

ART. 117 - RELAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE TECNICO SULLO STATO DEI CIMITERI

Nel mese di maggio di ciascun anno il personale tecnico comunale, sentito il personale incaricato, predisporrà una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà inoltre le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari.

ART. 118 - SORVEGLIANZA

Il personale incaricato del seppellimento nei cimiteri ha pure dovere d' impedire che si ingenerino servitù ed abusi, in pregiudizio del cimitero sia nell'interno, come nell'esterno e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio, o animali. Inoltre il personale incaricato vigilerà che le persone che entrano nel cimitero si conformino in tutto al prescritto dal presente Regolamento.

ART. 119 - TRASMISSIONE REGISTRO INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Nei primi otto giorni di ciascun anno il personale incaricato del seppellimento nei cimiteri trasmetterà all'Ufficio di Stato Civile una copia del registro di cui all'art.45, riferentesi all'anno precedente.

ART. 120 - COMPITI PARTICOLARI DEL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Detto personale è altresì tenuto:

- a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza;
- a conservare le chiavi delle porte d' ingresso e dei diversi locali dei cimiteri comunali oltre ad esercitare la sorveglianza degli stessi nelle ore di apertura al pubblico;
- a stilare e trasmettere periodicamente all'ufficio competente, una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione delle attrezzature, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante e quanto altro, indicando inoltre le eventuali riparazioni occorrenti a sepolture, lapidi e monumenti privati, che sono a carico dei concessionari;
- a ritirare, per ogni feretro ricevuto e conservare presso di sé il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale d' incassatura di salma o di resti mortali;
- a tenere costantemente aggiornato il registro, di cui all'art.46 del presente Regolamento;
- a richiamare al dovere chiunque abbia un comportamento non conforme al presente Regolamento ed occorrendo denunciarlo all'Autorità Giudiziaria;
- a provvedere all'escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comunali;
- a provvedere alla tumulazione dei feretri;
- ad assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nei sepolcreti privati,
- a provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie,
- a provvedere alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie di salme, sottoscrivendo il relativo verbale nonché, assistere se incaricati, alle eventuali autopsie che vengono eseguite all'interno del cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni quanto altro necessario;
- a raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- a tenere aggiornata la numerazione delle tombe nel campo comune;
- a vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità approvate ed autorizzate;
- a provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- a custodire gli attrezzi posti a servizio del cimitero;
- a segnalare al Responsabile del Servizio e se necessario all'Ufficiale Sanitario, ogni deficienza che venisse riscontrata, sul funzionamento o dalle condizioni del cimitero;
- a denunciare al Responsabile del Servizio, qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- ad attenersi a tutte le prescrizioni che vengono impartite dal Responsabile del Servizio o dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'ASL;

- a raccogliere immediatamente e con scrupolosa diligenza le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero;
- a mantenere continuamente pulita ed ordinata l'area del cimitero.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri, che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare/contrattuale.

ART. 121 - RIFIUTI CIMITERIALI

Tutti i rifiuti cimiteriali sono da considerarsi rifiuti speciali e sono soggetti allo smaltimento ai sensi del D.Lgs. n. 22/1947 e ss.mm.ii..

CAPO XVII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 122 - TRASGRESSIONI - SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n.1265 del 22.07.1934 o al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285/1990 sono accertate e punite ai sensi degli artt. da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. n.383 del 03.03.1934 e successive modificazioni, nonché della L.n.317 del 03.05.1967.

Per ogni infrazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica, salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 1.000,00.

Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della L. n. 689/1981 e della L.R.T. n. 81/2000.

Il Comune può provvedere all'eventuale rimozione dell'abuso ed al ripristino della condizione originaria addebitando le spese dell'intervento al contravventore.

Il mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla sua notifica, comporterà la sospensione di qualsiasi operazione cimiteriale relativa al manufatto o sepoltura oggetto della sanzione, fatta salva ogni possibilità di recupero della sanzione da parte del Comune.

In caso di recidiva (*più infrazioni al Regolamento*) la sanzione viene ogni volta raddoppiata sulla precedente fino al massimo previsto per la singola infrazione. Inoltre il Comune ha facoltà di ricorrere, quando lo ritiene opportuno, alla dichiarazione di "*abbandono per incuria*" della sepoltura e relativa concessione, attivando la procedura prevista nel presente Regolamento.

Per violazioni al presente Regolamento commesse dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nei precedenti commi, il Responsabile del cimitero in contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da 7 giorni a 6 mesi, secondo la gravità della violazione stessa.

ART. 123 - CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE ED A TEMPO DETERMINATO ANTERIORI AL REGOLAMENTO

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 12.10.1990, data di entrata in vigore del D.P.R. n.285/1990, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione d' insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Si applicano, per la revoca, le modalità previste dall'art.98del presente Regolamento.

ART. 124 - ORDINANZE DEL SINDACO

E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art.153 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. n.148 del 04.02.1915 in materia di pubblica igiene e sanità.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. ed ad ogni altra normativa vigente in materia, salvo i casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica di cui all'art. 50, comma 5 del D. Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. per i quali il Sindaco è competente all'adozione dei provvedimenti ivi richiamati.

ART. 125 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente Regolamento, il quale entrerà in vigore, non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi.